



**“FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE”
ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO
Via Mariano Semmola - 80131 NAPOLI**

Determina Dirigenziale N. 394 del 19/03/2024

PROPONENTE: S.C. Supporto amministrativo all'acquisizione, coordinamento, monitoraggio e rendicontazione dei progetti di ricerca e rapporti con gli organi istituzionali

OGGETTO: Convenzione con l'Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli –per attività di tirocinio professionalizzante post-lauream degli Psicologi di detto Ateneo presso la S.S.D. Psicologia Oncologica dell’Ente

“FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE”

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

Via Mariano Semmola - 80131 NAPOLI

Oggetto: Convenzione con l'Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli –per attività di tirocinio professionalizzante post-lauream degli Psicologi di detto Ateneo presso la S.S.D. Psicologia Oncologica dell’Ente

Il Direttore S.C. Supporto amministrativo all'acquisizione, coordinamento, monitoraggio e rendicontazione dei progetti di ricerca e rapporti con gli organi istituzionali, Dr.ssa Vincenza Farinari, nominato con deliberazione del Direttore Generale n. _4 del 15/01/2021, richiamata la deliberazione del Direttore Generale n. 610 del 17.08.2017 avente ad oggetto “Conferimento delega di funzioni ai dirigenti preposti alla direzione di UU.OO.CC., UU.OO.SS.DD. e Dipartimenti di area P.T.A.”, adotta il seguente provvedimento:

Premesso che l’art. 4 comma d) del vigente regolamento dell’Ente prevede, tra l’altro, la possibilità di stipulare accordi, convenzioni con enti pubblici e soggetti privati la cui attività sia rivolta al perseguimento di scopi coerenti con quelli dell’oncologia,

Vista la legge 163 del 8/11/2021 e successivi decreti attuativi che stabilisce l’entrata in vigore della laurea abilitante per lo psicologo, con l’introduzione del Tirocinio Pratico Valutativo(TPV) interno ai corsi di studio, nelle more della prova pratica valutativa, per l’esercizio della professione di psicologo. Sono ammessi alla suddetta prova i laureati in Psicologia che abbiano compiuto il tirocinio pratico post-laurea della durata di 750 ore e che tale tirocinio può essere effettuato presso strutture pubbliche o private ritenute idonee dalle autorità accademiche.

Atteso che con nota, acquisita al Protocollo Generale dell’Ente in data 18/01/2024 con n.2730, il Direttore di Dipartimento dell’Università Vanvitelli, Prof. Luigi Trojano ha richiesto a questo Istituto la stipula di una Convenzione di durata quinquennale finalizzata allo svolgimento dei tirocini professionalizzanti post laurea dei laureati in Psicologia di detto Ateneo presso la S.S.D. Psicologia Oncologica dell’Ente;

che con la suddetta nota è stato trasmesso il testo di Convenzione che regola integralmente il rapporto di tirocinio post lauream obbligatorio e propedeutico alla prova pratica valutativa per l’esercizio della professione di Psicologo dei laureati della Facoltà di Psicologia Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli;

Considerato che la Dr.ssa Daniela Barberio, Dirigente Psicologo Responsabile della S.S.D di Psicologia Oncologica dell’Ente, con comunicazione resa a mezzo mail in data 18/03/2024 si è resa disponibile, a seguire, in qualità di tutor esperto, le attività di tirocinio pratico valutativo post laurea dei laureati in Psicologia dell’Ateneo L. Vanvitelli;

“FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE”

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

Via Mariano Semmola - 80131 NAPOLI

Visto il parere favorevole del Direttore Scientifico, in ordine alla citata collaborazione, espresso con glossa apposta in calce alla suddetta nota;

Ritenuto di autorizzare formalmente la Convenzione con l'Università degli Studi della Campania L. Vanvitelli finalizzata allo svolgimento dei tirocini post-lauream professionalizzanti dei laureati in Psicologia di detto Ateneo presso la S.S.D. Psicologia Oncologica dell'Ente di durata quinquennale;

di sottoporre lo schema di Convenzione, quale parte integrante e sostanziale del presente atto all'attenzione del Direttore Generale di questo Istituto per la sottoscrizione

di precisare che l'adozione del presente atto non comporta oneri di spesa a carico del bilancio di questo Istituto;

di dichiarare il presente atto provvisoriamente esecutivo, onde permettere in tempi brevi l'attivazione degli adempimenti amministrativi connessi all'espletamento dei tirocini pratici valutativi;

Accertata la legittimità e la regolarità giuridico-amministrativa del procedimento e dei contenuti del presente provvedimento a seguito dell'istruttoria effettuata;

Dichiarata altresì:

- l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi degli artt. 6, 7 e 14 del D.P.R. n. 62/2013 e dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990, nonché delle disposizioni del Codice di Comportamento aziendale e delle misure di cui al PTPCT vigenti;
- il rispetto degli adempimenti previsti dalle norme in materia di trattamento dei dati personali di cui al D.lgs. 30.06.2003, n. 196, come modificato ed integrato con il D.lgs. 10.08.2018, n. 101, di recepimento del Regolamento (UE) 2016/679, ai fini della pubblicazione del provvedimento all'Albo Pretorio aziendale;

Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per l'urgenza di provvedere

Determina

Di autorizzare formalmente la Convenzione con l'Università degli Studi della Campania L. Vanvitelli finalizzata allo svolgimento dei tirocini post-lauream

“FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE”

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

Via Mariano Semmola - 80131 NAPOLI

professionalizzanti dei laureati in Psicologia di detto Ateneo presso la S.S.D Psicologia Oncologica dell'Ente, di durata quinquennale.

Di sottoporre lo schema di Convenzione, quale parte integrante e sostanziale del presente Atto all'attenzione del Direttore Generale di questo Istituto per la sottoscrizione.

Di precisare che l'adozione del presente atto non determina alcun impegno economico a carico del bilancio di questo Istituto.

Di dichiarare il presente atto provvisoriamente esecutivo.

Trasmettere il presente provvedimento:

alla S.C S.A.R

al Collegio Sindacale, ai sensi di legge;

Disporre la pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio on line di questo Istituto;

IL DIRETTORE S.C. S.A.R
Dr.ssa Vincenza Farinari

CONVENZIONE FINALIZZATA ALLO SVOLGIMENTO DI TIROCINI PROFESSIONALIZZANTI DI PSICOLOGIA

Tra l'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" d'ora in poi denominata "Università", rappresentata dal Rettore p.t. Prof. Giovanni Francesco Nicoletti, nato il 20/01/1964 a san Giovanni In Fiore (CS), domiciliato presso la Sede Legale dell'Università, sita in Caserta al Via Abramo Lincoln, 5 partita IVA 02044190615

E

L'Istituto Nazionale Tumori di Napoli IRCCS Fondazione G. Pascale d'ora in poi denominata "Struttura ospitante", rappresentata dal Dr. Attilio A.M. Bianchi nato a Futani (SA) il 17/06/1958 e domiciliato per la carica rivestita presso l'Azienda, alla Via Mariano Semmola Cap,49 80131 P.I. dell' Azienda protocollogenerale@pec.istitutotumori.na.it recapito telefonico 08117770257 indirizzo mail direzionegenerale@istitutotumori.na.it

PREMESSO CHE

- con D.R. 1193 del 17.05.10 è stato autorizzato l'utilizzo del presente schema di convenzione finalizzato allo svolgimento dei tirocini professionalizzanti necessari al fine del conseguimento dell'esame di stato per gli Psicologi, su parere favorevole del Consiglio di Facoltà di Psicologia del 20.04.10. e successive modifiche del Consiglio di Dipartimento, sulla base del Regolamento interno del Dipartimento.

- l'art.1 della L.18 febbraio 1989 n.56, stabilisce che per esercitare la professione di psicologo è necessario aver conseguito l'abilitazione in psicologia mediante l'Esame di Stato ed essere iscritto nell'apposito albo professionale,

- l'art.1 punto 3, del D.M. n. 239 del 13.01.92 stabilisce che il tirocinio pratico deve riguardare gli aspetti applicativi di due delle seguenti aree:

- Psicologia Generale
- Psicologia Clinica
- Psicologia Sociale
- Psicologia dello Sviluppo

- Vista la legge 163 del 8/11/2021 e successivi decreti attuativi D.l. n.ri 651,652,653 e 654 del 5/7/2022 che stabilisce l'entrata in vigore della laurea abilitante per lo psicologo, con l'introduzione del TPV interno ai corsi di studio, nelle more alla prova pratica valutativa per l'esercizio della professione di psicologo sono ammessi i laureati in Psicologia che abbiano compiuto il tirocinio pratico post-laurea della durata di 750 ore e che tale tirocinio può essere effettuato presso strutture pubbliche o private ritenute idonee dalle autorità accademiche.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

accogliere presso le proprie strutture fino ad un max di n.3 tirocinanti per tutor per un anno in tirocinio.

Qualora la struttura ospitante sia un'Azienda/Ente privati, la stessa dichiara di essere funzionante da almeno tre anni.

Art. 2

Il tirocinio in argomento non costituisce rapporto di lavoro. La realizzazione del tirocinio post-laurea professionalizzante non comporta per il Soggetto Promotore e per il Soggetto Ospitante oneri finanziari o di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione.

Il tirocinante svolge le attività di tirocinio con la guida di un operatore appartenente al profilo professionale di psicologo, iscritto all'Albo da almeno tre anni, che assume la funzione di "tutor".

Art. 3

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione è seguita e verificata da un tutor designato dall'Università in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale e/o un tutor, indicato dall'Azienda, che definisce le modalità del tirocinio, gli orari ed i turni a seconda delle esigenze della struttura stessa.

Art. 4

Per ciascun tirocinante inserito nell'Ente/Azienda ospitante in base alla presente convenzione, viene predisposto dall'Università un Progetto Formativo, contenente il Programma di Tirocinio, in cui sarà indicato:

- a) il nominativo del tirocinante;
- b) i nominativi del tutor accademico e del tutor aziendale;
- c) il periodo di svolgimento del tirocinio;
- d) obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio;
- e) gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile;
- f) il settore aziendale e/o tipologia di servizio di inserimento;
- g) gli obblighi del tirocinante.

Al termine del tirocinio, il tirocinante consegnerà il libretto del tirocinio e la relazione dell'avvenuto tirocinio, alla Segreteria Studenti del dipartimento di Psicologia.

Art.5

Durante il tirocinio gli studenti, pur non essendo tenuti al rispetto degli orari di lavoro dei dipendenti, dovranno:

- attenersi alle disposizioni generali ed organizzative dell'Azienda o Ente;
- svolgere le attività previste dal progetto di tirocinio concordato;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Art. 6 (Privacy)

nel rigoroso rispetto Regolamento UE 2016/679 "General data protection regulation-GDPR" del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/4/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), in particolare, le Parti avranno cura che le informazioni ed i dati eventualmente assunti in esecuzione del presente accordo siano utilizzati limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi dello stesso. Le Parti si impegnano, altresì, a garantire e a far garantire la riservatezza su notizie, dati, fatti o circostanze, anche afferenti altre proprie attività, di cui le unità di personale coinvolte siano venute a conoscenza.

Art. 7

Il soggetto Ospitante, si impegna a:

- mettere a disposizione del tirocinante i mezzi necessari per svolgere l'attività concordata;
- garantire al tirocinante le condizioni di igiene e sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di sicurezza.
- applicare al tirocinante le misure per la tutela della salute e per la sicurezza durante il lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.
- Procedere alla valutazione (al termine del semestre di tirocinio) di ciascun tirocinante da parte del tutor, compilando il questionario accessibile al seguente link: <https://forms.gle/HRVXhT1xtYVxNfeh8>

Art. 8

Il soggetto promotore assicura i tirocinanti per la responsabilità civile e per infortuni presso compagnie assicurative operanti nel settore. Tali polizze assicurative saranno indicate nel progetto formativo che accompagnerà ogni tirocinante.

In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante:

- si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, all'istituto assicurativo (facendo riferimento al numero della polizza assicurativa del soggetto promotore) ed al soggetto promotore.
- a segnalare l'evento all'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e all'Autorità di Pubblica Sicurezza del luogo dove si sia verificato l'infortunio stesso, entro e non oltre 2 (due) giorni (facendo riferimento al numero di polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e comunque tutti gli ulteriori adempimenti previsti dalla normativa vigente ed all'Università.

La Segreteria Studenti del Dipartimento di Psicologia, si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alla struttura territoriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della Convenzione e di ciascun progetto formativo.

Art. 9

La presente Convenzione è sottoscritta dai rappresentanti legali dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli e della Struttura Ospitante. La sottoscrizione dei progetti formativi relativi agli studenti tirocinanti è demandata al Direttore del Dipartimento di Psicologia dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli.

Tali progetti formativi, riferiti alla presente Convenzione, dovranno essere trasmessi - dopo la predetta sottoscrizione e comunque prima dell'inizio dell'attività di tirocinio - all'Ufficio Segreteria Studenti del Dipartimento di Psicologia dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, per consentire le dovute verifiche amministrative, nonché per procedere all'inoltro dei progetti stessi a tutti i soggetti interessati, nei tempi prescritti.

Art. 10

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed ha durata di **5 (cinque)** anni, salvo disdetta da comunicarsi da una delle parti almeno 3 (tre) mesi prima, a mezzo raccomandata a.r.. Al termine della durata della presente Convenzione, l'eventuale rinnovo della stessa dovrà essere preventivamente concordato tra le parti.

Art. 11

La presente convenzione non comporta oneri a carico dell'istituto. L'imposta di bollo verrà assolta dalla struttura ospitante.

Art.12

Le parti si impegnano a comporre amichevolmente qualsiasi eventuale controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del presente accordo. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, il Foro competente sarà quello individuato secondo le vigenti norme del Codice di procedura civile.

Art.13

Le Parti dichiarano per sé, per gli esperti e il personale, comunque impiegati nelle attività oggetto della presente, di non trovarsi, per l'espletamento di tali attività, in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi della vigente normativa e di osservare la medesima. In caso di incompatibilità opereranno le norme previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia. Per tutto quanto non previsto nella presente, si rinvia alle leggi vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto, lì.....

Firma per l'Università Per l'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli

..... Timbro Università

Firma per accettazione del Soggetto ospitante

..... Timbro Soggetto ospitante



**“FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE”
ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO
Via Mariano Semmola - 80131 NAPOLI**

Determina Dirigenziale N. 394 del 19/03/2024

PROPONENTE: S.C. Supporto amministrativo all'acquisizione, coordinamento, monitoraggio e rendicontazione dei progetti di ricerca e rapporti con gli organi istituzionali

OGGETTO: Convenzione con l'Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli –per attività di tirocinio professionalizzante post-lauream degli Psicologi di detto Ateneo presso la S.S.D. Psicologia Oncologica dell’Ente

In pubblicazione dal 19/03/2024 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia - art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi

Atto immediatamente esecutivo

S.C. Affari Generali

Direttore

Elenco firmatari

Elisa Regina - S.C. Affari Generali

Vincenza Farinari - S.C. Supporto amministrativo all'acquisizione, coordinamento, monitoraggio e rendicontazione dei progetti di ricerca e rapporti con gli organi istituzionali